



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
E PER UNA MIGLIORE
CONVIVENZA CON
LA COLLETTIVITA' UMANA**



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/10/2019

Articolo 1 – Finalità	pag. 3
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	pag. 3
Articolo 3 - Competenze del Comune.....	pag. 3
Articolo 4 - Divieti ed obblighi nel territorio comunale.....	pag. 4
Articolo 5 - Obblighi nel territorio comunale ai proprietari, possessori o detentori di cani anche solo temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione.....	pag. 6
Articolo 6 - Obblighi nel territorio comunale ai proprietari, possessori o detentori di cani in aree scoperte private (giardini, orti, cortili).....	pag. 7
Art. 7 - Conduzione di cani.....	pag. 7
Art. 8 - Accesso nei luoghi pubblici ai cani	pag. 8
Articolo 9 - Obblighi ai proprietari e detentori di cani a rischio potenziale elevato di aggressività.....	pag. 8
Articolo 10 – Disciplina per l' accesso all' area di sgambatura destinata ai cani “Bau Bau Green “ - Lungo Entella.....	pag. 9
Articolo 11 – Disciplina per l' accesso alla spiaggia per cani “Bau Beach”.....	pag. 9
Articolo 12 - Disciplina per l' accesso all' arenile di animali nella stagione balneare estiva (1 maggio – 30 settembre)	pag. 10
Articolo 13 - Disciplina per l' accesso all' arenile di animali nella stagione invernale (1 ottobre – 30 aprile)	pag. 11
Art. 14 – Disciplina nell' Oasi faunistica dell ' Entella.....	pag. 11
Art. 15 - Accesso ai cimiteri agli animali.....	pag. 11
Articolo 16 - Procedura per la rinuncia al cane.....	pag. 12
Articolo 17 - Contributo alle spese di mantenimento del cane	pag. 13
Articolo 18 - Riconsegna dei cani ospitati in canile ai legittimi proprietari.....	pag. 15
Articolo 19 - Protezione dei gatti.....	pag. 15
Articolo 20 - Controllo del randagismo.....	pag. 16
Articolo 21 -Soccorso animali randagi, abbandonati e vaganti.....	pag. 16
Articolo 22 - Funzioni di vigilanza e controllo	pag. 17
Articolo 23 - Sanzioni amministrative.....	pag. 17
Articolo 24 - Abrogazioni di norme ed entrata in vigore.....	pag. 17

Articolo 1 - Finalità

1. Il Comune di Lavagna intende promuovere e curare la presenza degli animali nel proprio territorio, favorendo una giusta ed equilibrata convivenza fra uomo e animali e salvaguardando la salute pubblica e l'ambiente.
2. Il Comune di Lavagna condanna gli atti di crudeltà contro gli animali ed il loro abbandono.
3. Il Comune di Lavagna promuove azioni volte alla prevenzione ed alla lotta al randagismo degli animali d'affezione, come disciplinati dalla L.R. 22 marzo 2000 n. 23 e succ. modificazioni ed integrazioni. La prevenzione del randagismo, oltre che come necessità di tutela igienico - ambientale, deve essere considerata anche come deterrente all'abbandono ed al maltrattamento degli animali.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali, da affezione e non, ed a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Per animali d'affezione si intendono tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente a scopo di compagnia.
3. Le norme, di cui al presente regolamento, riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Articolo 3 - Competenze del Comune

1. In tema di competenza dell'Amministrazione comunale, si richiama quanto previsto dalla legislazione in materia ed in particolare dalla Legge Regionale n. 23/2000 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo".
2. E' istituito presso il Comune di Lavagna, quale punto di riferimento per la cittadinanza, l'"Ufficio Ambiente Animali". Le principali funzioni dell'ufficio sono le seguenti:
 - segnalazione di maltrattamenti ed abusi, smarrimenti e ritrovamenti animali, e qualsiasi problematica che possa derivare dal possesso di animali. L' ufficio riceve segnalazioni e, sulla base della tipologia, attiva i controlli e gli interventi necessari (non sono prese in considerazione le segnalazioni che pervengono in forma anonima);
 - rinunce alla proprietà di cani;
 - segnalazioni di colonie feline – protezione gatti;
3. Il Comune, come disposto all' art. 4 della citata L.R. 23/2000, ha le seguenti competenze:

- a) provvede alla costruzione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge;
- b) attiva, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni;
- c) promuove, anche sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 della L.R. 23/2000, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati;
- d) promuove, in collaborazione con la Regione, con l'Ordine dei biologi e dei medici veterinari e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative possono essere organizzate anche dai soggetti di cui all'articolo 6;
- e) esercita, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- f) provvede, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non è possibile la restituzione;
- g) provvede al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e, comunque, quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;
- h) dispone il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animali o privati a spese del possessore;
- i) provvede ad individuare, durante la stagione balneare, aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

Articolo 4 - Divieti ed obblighi nel territorio comunale.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo o omissivo nei confronti degli animali che possa comportare sofferenza fisica o psichica, , fatto salvo l'attività ittico – venatoria già normata.
2. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie.
3. E' vietato tenere animali in isolamento ed in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico.

4. E' vietato detenere animali in sovraffollamento, sia in aree verdi, giardini, cortili o recinti di uso esclusivo che in alloggio, fermo restando la valutazione caso per caso (in ragione della specie/razza/taglia degli animali e della superficie delle aree verdi, giardini, cortili, recinti, alloggi) da parte degli Organi di Vigilanza, eventualmente coadiuvati da un medico veterinario per la verifica delle condizioni di benessere degli animali.
5. E vietato detenere in modo continuativo cani e gatti sui balconi. Si definisce balcone l'elemento edilizio praticabile e aperto almeno su due lati a sviluppo orizzontale in oggetto munito di ringhiera o parapetto.
6. E' vietato detenere animali legati a catena in forma permanente.
7. E' vietato far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi ciclabili e/o di locomozione a motore.
8. E' vietato lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di cui si abbia possesso.
9. I proprietari/detentori di animali devono evitare che gli stessi disturbino la quiete pubblica con rumori continui e molesti che superino i limiti della "normale tollerabilità".
10. In caso di permanenza temporanea di animali sui balconi, terrazzi e simili, i proprietari/detentori hanno l'obbligo di adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stitilicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato. Il proprietario risponde secondo le norme dei codici civile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
11. Sono vietate, su tutto il territorio comunale, le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti l'esposizione e/o la vendita diretta o indiretta oltrechè l'offerta di animali.
12. Per motivi igienico - sanitari è vietato a chiunque, in ambito urbano, di fornire alimenti ai colombi o piccioni, con espresso divieto di gettare sul suolo mangime, granaglie, sostanze di scarto ed avanzi alimentari; a sola eccezione dell'area facente parte dell'oasi naturale dell' Entella dove le somministrazioni devono essere occasionali ed effettuate in minima quantità con obbligo della pulizia del luogo di somministrazione.

12Bis. Soltanto su indicazione del servizio veterinario A.S.L. è consentita la somministrazione di alimenti antifecondativi, atti a contenere l'eccessiva proliferazione di specie che possano alterare l'equilibrio dell'eco sistema e/o essere potenziali cause di pericolo per la salute pubblica.
13. I proprietari degli immobili sono tenuti a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di evitare la costruzione di nidi naturali sopra punti sensibili dove disturbano (porte, finestre, nicchie, balconi, ecc) nonché tutte le misure di protezione delle facciate dagli escrementi.
14. I proprietari ed i conduttori degli immobili sono tenuti a pulire i luoghi di eventuale accumulo degli escrementi in modo da evitare il verificarsi di problematiche di natura igienico-sanitarie.

15. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico e vasche.
16. E' fatto obbligo al proprietario o possessore che detiene cani o animali in condomini ed in qualsiasi altro fabbricato, destinato a civile abitazione di garantire che gli stessi non costituiscano causa di pericolo per la salute e sicurezza degli altri condomini e/o inquilini.
17. E' vietato utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli.
18. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo, salvo emergenze.
19. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento.
20. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di marzo al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente, anche se all'ombra e con i finestrini aperti. E' altresì vietato trasportare animali in carelli chiusi.
21. E' vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere. Gli organi di polizia, per il solo fine di soccorrere l'animale, possono procedere all'apertura coatta dei veicoli qualora all'interno gli animali diano chiari segni di sofferenza.

Articolo 5 - Obblighi nel territorio comunale ai proprietari, possessori o detentori di cani anche solo temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione.

1. Obbligo di recuperare immediatamente, tramite idonei strumenti, gli escrementi solidi lasciati dai cani su aree pubbliche od aperte al pubblico e di depositarli, opportunamente fasciati in sacchetti o involucri chiusi, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Gli appartenenti agli organi di polizia sono autorizzati a richiedere l'esibizione di idonei strumenti di cui sopra a coloro che conducono i cani. Sono esentati dall'obbligo sopra prescritto, le persone non vedenti accompagnate dal proprio cane-guida.
2. Obbligo di pulire immediatamente le deiezioni e i liquidi derivanti dalla minzione, od altro, prodotti dagli animali sui marciapiedi, strade, piazze e spazi pubblici, bordure di edifici ed aiuole, elementi di arredo urbano nonché su ogni altra area/elemento interessante il pubblico decoro, portando con sé opportuni contenitori di acqua alla quale non dovranno essere aggiunte sostanze detergenti e/o solventi;
3. Obbligo di ridurre, il più possibile, il rischio che gli animali possano lordare spazi e beni pubblici e/o di proprietà di terzi, intervenendo, quando possibile, anche preventivamente, con misure comportamentali che, nel pieno rispetto del benessere dell'animale, possano far desistere, anche temporaneamente, l'azione dell'animale stesso;

4. Obbligo di assicurarsi che le eventuali deiezioni e i liquidi derivanti dalla minzione dell'animale, od altro, siano effettuate in aree e/o spazi tali da limitare il più possibile il degrado ambientale e comunque il peggioramento igienico del sito, provvedendo comunque a pulire immediatamente, come sopra previsto.
5. Allo scopo di evitare il contatto, soprattutto per i bambini più piccoli, con gli eventuali residui delle deiezioni degli animali le cui tracce in superficie litiche sono di difficile rimozione, l'Amministrazione comunale potrà valutare di destinare aree verdi (aiuole) opportunamente attrezzate ove i proprietari dei cani sono tenuti a rimuovere comunque le deiezioni solide e dove sia possibile il rifornimento d'acqua per pulire i residui sul suolo pubblico (o privato), oltre alle normali procedure che l'igiene richiede (lavaggio delle mani, etc.).

Articolo 6 - Obblighi nel territorio comunale ai proprietari, possessori o detentori di cani in aree scoperte private (giardini, orti, cortili).

1. I cani tenuti all'interno di aree private confinanti con luoghi di pubblico passaggio e da questi visibili quali, ad esempio, orti, giardini e cortili, devono essere tenuti in modo da non molestare o arrecare danno ai passanti. La loro presenza dovrà essere segnalata con opportuni "cartelli di avvertimento" da apporre sulle recinzioni che devono avere una altezza tale da inibire lo scavalco del cane.

Art. 7 . Conduzione di cani.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso (il proprietario è sempre responsabile "in solido" con il conduttore se diverso dal proprietario).

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane hanno l'obbligo di tenere sempre al guinzaglio i cani (che non possono essere lasciati vagare liberamente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico) e di adottare le seguenti misure:
 - utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 - portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.
 - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente. I cani devono essere condotti da persona idonea per condizioni psico-fisiche, che devono essere tali da consentire di trattenere validamente l'animale e sapere discernere tra le varie situazioni.

Per i cani che non desiderano essere avvicinati da bambini, adulti o altri cani, e quindi necessitano dei propri spazi, si consiglia ai loro proprietari l'uso segnaletico, sul guinzaglio, di un fiocco giallo ben visibile. Un fiocco giallo al guinzaglio del cane può

voler significare che: sono in via di guarigione/sono in calore/sono anziano-stanco/ho paura/non sto bene/sono timido/sono in addestramento/sono cieco/sordo. In questa maniera altri cittadini e proprietari sanno che quel particolare cane desidera mantenere le distanze e bisogna concedere il tempo al suo proprietario di spostarsi dal percorso. Inoltre, è utile per genitori con i figli ed altri con detentori di cani per sapere riconoscere un cane che non desidera essere avvicinato. Ai genitori si consiglia di insegnare ai propri figli di chiedere, per qualsiasi animale, sempre il permesso al proprietario, prima di avvicinarsi.

Art. 8 . Accesso nei luoghi pubblici ai cani.

1. Ai cani, accompagnati dal proprietario o altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per il gioco dei bambini, qualora, in contiguità, siano presenti aree accessibili ai cani, esse devono essere chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli.
3. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere agli uffici pubblici ed ai locali aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi e regolamenti vigenti. I proprietari, o detentori, dovranno tenere il cane al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri e dovranno avere cura che non creino disturbo o danno alcuno e che non sporchino, nel qual caso i proprietari devono raccogliere le deiezioni e pulire i luoghi lordati, tramite la dotazione che va portata al seguito.
4. Per quanto riguarda gli esercizi pubblici, la possibilità di divieto è riservata alla libera decisione del gestore del pubblico esercizio, il quale ha tuttavia l'obbligo di apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto. Dall'eventuale divieto sono esclusi i cani da guida a servizio dei non vedenti.

Articolo 9 - Obblighi ai proprietari e detentori di cani a rischio potenziale elevato di aggressività.

1. I proprietari di cani che a seguito di episodi di morsicatura/aggressioni sono stati inseriti nel registro del Servizio Veterinario ASL quali "cani a rischio elevato di aggressività" devono obbligatoriamente adottare le prescrizioni imposte dal Servizio Veterinario ASL.

Articolo 10 – Disciplina per l' accesso all' area di sgambatura destinata ai cani “Bau Bau Green “ - Lungo Entella

Il Comune di Lavagna ha individuato un'area di circa mq. 800 sul Lungo Entella identificata mediante apposito cartello e delimitazione “Bau bau Green” destinata alla sgambatura di cani ove gli stessi possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto la vigile responsabilità, sia civile che penale, degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. Gli accompagnatori dovranno mantenere la pulizia e l'igiene degli spazi comuni per gli scopi di cui al presente articolo.

La “Bau bau Green” è regolamentata come oltre :

1. I cani possono essere lasciati liberi e senza museruola sotto la vigilanza dei loro possessori/accompagnatori che si assumono tutte le responsabilità per qualsiasi danno che gli animali possano arrecare a persone, altri animali e cose.
2. Accedere solo con cani in buona salute ed iscritti all' anagrafe canina.
3. L'accesso all'area è interdetto ai cani di sesso femminile durante il periodo estrale – “calore”.
4. Evitare di introdurre cani aggressivi, agitati e poco socializzati. Occorre portare con sé la museruola da applicarsi in caso di necessità. Evitare di introdurre cani a rischio potenziale elevato di aggressività.
5. Prima di entrare valutare sempre gli esemplari presenti e se sono compatibili con il proprio animale.
6. L' accesso all'area è riservato ai possessori/accompagnatori dei cani.
7. Durante l'utilizzo dell'area, gli utilizzatori devono assicurarsi che tutti i cancelli siano chiusi.
8. L'accesso contemporaneo all' area è consentito fino ad un massimo di n. 5 cani.
9. E' fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di raccogliere le deiezioni degli animali e di depositarle nell'apposito contenitore.
10. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
11. Evitare di prendere in braccio il Vostro cane nell'area cani, se in presenza di altri cani.
12. Rimanere nell' area per un massimo di 30/40 minuti, in caso ci siano altri cani in attesa di entrare.

Articolo 11 – Disciplina per l' accesso alla spiaggia per cani “Bau Beach”.

Il Comune di Lavagna ha individuato un tratto di arenile, delle dimensioni di circa mq. 200 per mt. 10 di fronte mare, nella spiaggia libera, tra i pennelli P3 e P4 alla radice del pennello 3, ove ha realizzato una "Bau Beach" accessibile ai cani che viene regolamentata come oltre:

1. L'utilizzo di tale area da parte di bagnanti accompagnati da cani è consentito durante la stagione balneare dalle ore 8.00 alle ore 19.30.
2. I proprietari/conduttori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dei cani e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni, lesioni a persone, cose o altri animali derivanti dal loro animale.
3. L'accesso all'area è consentito per un numero massimo di 10 cani, in buona salute e iscritti all'anagrafe canina.
4. L'accesso all'area è interdetto ai cani di sesso femminile durante il periodo estrale – “calore” e ai cani con sindrome aggressiva.
5. Il proprietario/conduttore deve provvedere a che l'animale non tenga comportamenti che possano arrecare molestia. Viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dall'area.
6. L'accesso al mare è consentito, nella zona antistante la spiaggia a un numero massimo di 5 cani per volta; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario/conduttore per la relativa sorveglianza.
7. Il proprietario/conduttore deve rimuovere immediatamente le deiezioni solide depositandole nei contenitori predisposti, aspergere e dilavare con abbondante acqua le deiezioni liquide; la rimozione delle deiezioni solide e liquide è a cura del proprietario/conduttore anche nei tratti di arenile utilizzati per raggiungere l'area oggetto del presente provvedimento.
8. Il Comune di Lavagna provvederà al posizionamento di ombreggianti, doccetta e ciotole per l'abbigliamento; il proprietario/conduttore deve provvedere al benessere del cane senza danneggiare l'attrezzatura a disposizione.
9. Si consiglia, comunque, in base allo stato di salute ed età del cane, di limitare la permanenza in spiaggia fissa e continuativa ed evitare le ore più calde.

Articolo 12 - Disciplina per l' accesso all' arenile di animali nella stagione balneare estiva (1 maggio – 30 settembre).

1. E' vietato, durante la stagione balneare, condurre sugli arenili cani o altri animali, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti, per i cani condotti da personale specializzato ed impiegati nel servizio di salvataggio e per i cani preposti all' accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy.
2. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e delimitate, da destinare alla custodia di animali domestici,

salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

**Articolo 13 - Disciplina per l' accesso all' arenile di animali nella stagione invernale
(1 ottobre – 30 aprile).**

Durante la stagione invernale è consentito, senza limitazioni di orario, l'accesso dei cani all'arenile a condizione che il cane sia condotto con il guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e che il proprietario o detentore provveda alla immediata rimozione delle deiezioni solide dei cani stessi.

Art. 14 – Disciplina nell' Oasi faunistica dell'Entella.

La foce ed il medio corso del Fiume Entella è stata individuata quale sito Rete Natura 2000 – SIC IT1332717, ovvero la rete ecologica europea il cui obiettivo principale è la conservazione e protezione delle specie selvatiche, vegetali ed animali e dei loro habitat.

L'interesse naturalistico di questa oasi è legata alla presenza di avifauna acquatica, soprattutto nel periodo delle migrazioni in quanto l'asse fluviale Entella svolge un ruolo fondamentale quale luogo di sosta per anatre, aironi, piccoli trampolieri e molti uccelli acquatici. Sul fiume transitano numerose specie di interesse venatorio accanto ad altre di più interesse naturalistico.

Al fine di tutelare il patrimonio naturale e la biodiversità sia terrestre che fluviale sulla tutta la superficie dell'oasi è vietato in qualsiasi periodo dell'anno:

1. Nutrire la fauna selvatica presente nell'oasi. E' vietato e del tutto scorretto alimentare gli animali selvatici, che sono in grado di procurarsi autonomamente il proprio cibo. Potrebbero abituarsi alla presenza dell' uomo e sviluppare comportamenti aggressivi, inoltre il cibo umano è diverso dalla loro normale dieta e potrebbe risultare nocivo o letale.
2. Al fine di garantire la salute degli anatidi presenti nell'oasi (anatre, papere, oche ed altri uccelli acquatici) ed il rispetto dell' ambiente, è vietato somministrare loro cibo che metta a rischio il loro stato di salute.
3. Introdurre cani senza guinzaglio.
4. Introdurre e/o favorire la diffusione di specie alloctone (aliene) animali.
5. Raccogliere o danneggiare specie appartenenti alla fauna vertebrata e invertebrata (sono escluse dal divieto le attività di pesca autorizzate dalla Regione), salvo quanto previsto dall' art. 21 comma 4.
6. Esercitare attività venatoria di qualsiasi genere e la cattura anche temporanea di fauna selvatica, salvo quanto previsto dall' art. 21 comma 4.
7. Adottare qualsiasi comportamento che possa arrecare danno o disturbo alla fauna selvatica e non presente nell' oasi.

Art. 15 - Accesso ai cimiteri agli animali.

E' vietato l' accesso agli animali ai cimiteri comunali, ad eccezione dei cani di piccola taglia (fino a kg. 10), tenuti in braccio o in borsa.

Articolo 16 - Procedura per la rinuncia al cane.

Il presente regolamento ha lo scopo di evitare l'abbandono di animali, di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nei canili convenzionati, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati e delle consegne dei cani vaganti ai legittimi proprietari.

Il proprietario del cane, che deve risultare cittadino residente nel Comune di Lavagna, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile convenzionato, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà dell'animale, come previsto all' art. 10 comma 3 della Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”.

Il proprietario deve tuttavia impegnarsi personalmente – mediante richiesta ad amici, parenti, conoscenti, inserzioni web o nei giornali, volantini nei negozi per animali e veterinari, associazioni animaliste – per trovare una sistemazione alternativa al ricovero nel canile. E' infatti attribuita al proprietario la salute ed il benessere dell' animale , il quale deve provvedere alla loro idonea sistemazione. E' quindi un atto di responsabilità verso il proprio cane e verso la propria comunità tentare di trovare prima di tutto una sistemazione alternativa al canile.

La procedura di rinuncia è la seguente :

1) Presentazione della “Dichiarazione di rinuncia del cane” secondo la modulistica predisposta dall' Ufficio

Il proprietario del cane presenta la domanda presso il Comune di Lavagna indicando una o più cause che impediscono la detenzione dell'animale tra quelle elencate nella sottostante tabella ed allegando i relativi documenti che devono essere sempre esibiti:

1. Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. Copia documento attestante l' iscrizione all' anagrafe canina e il tatuaggio/microchip del cane;
3. Copia del libretto sanitario del cane con data vaccinazioni e/o certificato di vaccino;
4. Foto del cane;
5. Per i cani con aggressività non controllata, allegare la valutazione preventiva redatta da medico veterinario comportamentalista o certificazione ASL4 Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità Animale;
6. Tutta la documentazione specifica atta a comprovare la motivazione della rinuncia (vedi tabella);
7. Fotocopia versamento contributo di € **300,00** una tantum per le spese di mantenimento del cane (da versarsi presso il Servizio Tesoreria Banca CA.RI.GE Piazza della Libertà, 37) **NEI CASI DI RINUNCE CON GRADO DI PRIORITA' 1 E 2.**

8. Fotocopia versamento contributo di € 300,00 per le spese di ingresso del cane in canile (da versarsi presso il Servizio Tesoreria Banca CA.RI.GE Piazza della Libertà, 37) NEI CASI DI RINUNCE CON GRADO DI PRIORITA' 3.

2) Tempi

La valutazione della richiesta di rinuncia di proprietà sarà conclusa nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni, se completa di tutti gli allegati, e comunque esclusi i tempi necessari per l'espletamento dei sopralluoghi e dei pareri tecnici necessari. L' ufficio si avvale della collaborazione di altri servizi per la verifica delle specifiche dichiarazioni (isee, relazioni socio-assistenziali-sopralluoghi Polizia Locale).

3) Autorizzazione alla consegna del cane

Verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile convenzionato a consentire nuovi ingressi, il Comune di Lavagna comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna del cane. Il trasferimento del cane sarà organizzato dal Comune di Lavagna di concerto con il Servizio Veterinario dell'Asl competente.

4) Criteri per l' ingresso dei cani di proprietà in canile

Considerato che i canili/rifugi convenzionati con il Comune di Lavagna devono far fronte al crescente ingresso in canile di cani randagi/vaganti, spesso, non hanno la capacità di accettare le numerose richieste di rinuncia di proprietà da parte dei privati. Pertanto nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane, il Comune di Lavagna ha ritenuto, con il presente regolamento, di definire i criteri per l'ingresso di cani di proprietà in canile, definendo il grado di priorità ed i relativi costi.

A parità di motivazioni entrerà il cane con richiesta di rinuncia di proprietà più vecchia.

Nel caso la rinuncia di proprietà dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare o meno ulteriori ingressi in canile.

Articolo 17 - Contributo alle spese di mantenimento del cane.

1. Per ciascuna rinuncia, il rinunciatario ha l'obbligo di provvedere alle spese di mantenimento dell' animale.
2. Per le rinunce con grado di priorità 1 e 2 è dovuto un contributo di € 300,00 una tantum.
3. Per le rinunce con grado di priorità 3 è dovuto il pagamento di € 300,00 da corrispondere per l' ingresso al canile **e semestralmente al riversamento di quanto sostenuto dal Comune di Lavagna per il mantenimento dell'animale** oggetto della rinuncia di proprietà. Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della nota spese del Comune. Nel caso il rinunciatario non effettui il pagamento delle spese di ricovero presso il canile, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme, secondo la normativa vigente.

4. In ogni caso, se il cane, prima dell'ingresso al canile, dovesse risultare positivo alla filariosi, alla leishmaniosi, alla rickettiosi, le spese per le cure veterinarie ritenute indispensabili per la salute dell' animale sono a carico del proprietario.
5. Per i cani certificati “morsicatori” può essere richiesto il deposito di fideiussione a garanzia.

TABELLA DEI CRITERI DI PRIORITA'		
GRADO DI PRIORITA' 1 - € 300,00 UNA TANTUM		
MOTIVAZIONE	DOCUMENTAZIONE	VERIFICHE
Cane sequestrato/ confiscato	Ordinanza di sequestro	
Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti e senza eredi		Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
Cane di persona sola anziana/ non più autosufficiente senza parenti		Relazione dei Servizi Sociali Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado
GRADO DI PRIORITA' 2	GRADO DI PRIORITA' 3	
Famiglia indigente in condizioni oggettive di bisogno con Isee inferiore o uguale ad € 3.000,00= (le condizioni di indigenza devono intendersi “sopravvenute” rispetto alla data di possesso del cane) - Occorre ISEE	Famiglie NON indigenti	
€ 300,00 UNA TANTUM	€ 300,00 INGRESSO IN CANILE	
	ogni 6 mesi riversamento di quanto sostenuto dal Comune di Lavagna per il mantenimento dell'animale (€ 3,00/3,50 al giorno oltre iva)	
MOTIVAZIONE	DOCUMENTAZIONE	VERIFICHE UFFICIO
Sfratto esecutivo con impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice	Richiesta relazione dei Servizi Sociali per verifica dello stato di indigenza (GRADO 2)
Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane	Certificato attestante l'allergia di Medico Specialista	Richiesta relazione dei Servizi Sociali per verifica dello stato di indigenza (GRADO 2) Verifica anagrafica per convivenza
Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane	Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista	Richiesta relazione dei Servizi Sociali per verifica dello stato di indigenza (GRADO 2) Verifica anagrafica per convivenza
Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti (indigenti) e non eredi che non se ne vogliono occupare	Certificato di morte	Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi

Cane di una persona sola anziana/non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare	Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista	Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado
Cane con aggressività non controllata "certificata"	Certificato attestante l' aggressività da parte di Veterinario Comportamentalista	
Cane "morsicatore"	Certificazione ASL Servizio Veterinario attestante il grado di pericolosità del cane (1 – 2 - 3)	

Articolo 18 - Riconsegna dei cani ospitati in canile ai legittimi proprietari.

1. I cani vaganti che vengono accolti in canile o in altro ricovero temporaneo individuato dall'Amministrazione in proprio o per il tramite dei soggetti cui è affidato il recupero degli animali vaganti dai soggetti saranno riconsegnati ai legittimi proprietari a fronte di un contributo pari ad euro **60,00** a titolo di rimborso spese, oltre al costo sostenuto dal Comune di Lavagna per ogni giorno di ricovero nella struttura dell'animale oltre a tutte le spese eventualmente sostenute per la microchippatura e per i trattamenti sanitari, ritenuti indispensabili per la salute dell'animale, effettuati o da veterinari liberi professionisti o da veterinari dell'Azienda ASL.
2. Nel caso il proprietario non provveda al pagamento delle spese di recupero e ricovero presso il canile l'Amministrazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta, si provvederà alla riscossione di quanto dovuto secondo la normativa vigente.

Articolo 19 - Protezione dei gatti.

1. Il Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e le Associazioni Animaliste provvede alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi (si intendono i gatti che vivono in libertà, stanziali e che frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato) reimmettendoli in seguito all' interno della "colonia felina" di provenienza. Le colonie feline sono considerate dal comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate (la legge tutela le colonie feline intese come insieme di due o più gatti).
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono ed è vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonchè asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
3. Ai privati e alle associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell' interno territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio sempre per il medesimo scopo. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti

in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i “tutor” o “gattari” sottopongono e demandano all' Ufficio Ambiente Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

4. I “tutori” o “gattari” sono obbligati a rispettare le norme di igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l' acqua.
5. E' proibita la rimozione di cucce e/o mangiatoie da parte di cittadini od ostacolare e impedire in qualsiasi modo lo svolgimento dell' attività di gestione di una colonia felina.
6. Non deve essere operata alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali e non.
7. E fatto divieto a chiunque allontanare i gatti che vivono in libertà dal loro habitat, ossia dal territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti ovvero molestarli e/o maltrattarli affinché se ne allontanino.
9. L'esecuzione di opere edilizie sia pubbliche che private in zone interessate dalla presenza di colonie di gatti liberi deve avvenire nel rispetto delle esigenze degli animali e dell'attività di cura degli zoofili. Pertanto, in detti casi è necessario prevedere, in una zona adiacente al cantiere, un' idonea collocazione temporanea e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie. Al termine dei lavori, i costruttori devono prevedere e disporre adeguati insediamenti per la collocazione delle colonie nel territorio di origine.

Articolo 20 - Controllo del randagismo.

1. I cani vaganti, regolarmente tatuati o microchippati, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
2. I cani vaganti non tatuati o non microchippati sono catturati a cura del servizio accalappiamento che, in presenza di elementi identificativi, avverte immediatamente i proprietari del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalità della restituzione.
3. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
4. Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
5. Chiunque smarrisca un animale d' affezione sul territorio comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici Comunali di Polizia Locale.

Articolo 21 -Soccorso animali randagi, abbandonati , vaganti e feriti.

1. Chiunque rinvenga animali d'affezione bisognosi di aiuto (randagi, abbandonati o vaganti, feriti o in difficoltà) è tenuto, per dovere civico e morale, a comunicare il loro rinvenimento ai soggetti preposti al soccorso degli animali (112);
2. Chiunque rinvenga animali selvatici bisognosi di aiuto (feriti o in difficoltà) è tenuto, per dovere civico e morale, a comunicare il loro rinvenimento ai soggetti preposti al soccorso degli animali (112);
3. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte in un incidente, con danno a uno o più animali, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
4. Nei casi di primo soccorso ad animali d'affezione o selvatici feriti o in difficoltà è consentita alle Associazioni Animaliste l'eventuale cattura o somministrazione di cibo agli animali.

Articolo 22 - Funzioni di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini del presente regolamento sono affidate alla tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.
2. Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono utilizzate anche le guardie zoofile volontarie, per le rispettive parti di competenza e sulla base di accordi stipulati tra il Comune ed i gruppi scelti.
3. I predetti organi sono tenuti ad esercitare il controllo sul rispetto del presente regolamento anche a seguito di segnalazioni da parte di singoli cittadini.

Articolo 23 - Sanzioni amministrative.

1. L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo e Euro 500,00**, con pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, pari a 75,00 Euro, più eventuali spese di accertamento .
2. Sono fatte salve le altre e diverse sanzioni amministrative o penali previste dalla vigente normativa Statale e regionale e comunque da ogni eventuale diversa disposizione normativa in materia anche futura.
3. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste e irrogate ai sensi del presente Regolamento saranno destinati ad interventi e iniziative per la tutela e il benessere degli animali .

Articolo 24 - Abrogazioni di norme ed entrata in vigore.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.



RISPETTA IL MIO SPAZIO



Un fiocco giallo al guinzaglio del cane può voler significare che:



Sono in via di guarigione



Sono in calore



Sono anziano/stanco



Ho paura



Non sto bene



Sono timido



Sono in addestramento



Sono cieco/sordo

Queste sono solo alcune delle ragioni che motivano la presenza di un fiocco giallo agganciato al collare di un cane.
Come regola generale: se vedi un cane con un fiocco giallo agganciato al guinzaglio: non ti avvicinare!

Per maggiori informazioni sull'uso del fiocco giallo sui cani, visita:
www.gulahund.se/italiano